



COMUNE DI USSITA
Provincia di Macerata

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE n. 14 DEL 27-05-21

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF - Conferma aliquote anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i componenti:

Bernardini Silvia	P	BASILLI SANTE	P
BRAVI VALENTINA	P	GRASELLI FEDERICA	A
NAPOLEONE ROBERTO	P	PIERDOMENICO MONICA	P
ARCANGELI CONTI SANDRO	P	ORAZI NOEMI	P
DEL BRUTTO PAOLO	P	ROSSI GUIDO	P
PAZZAGLIA SAMUELE	A		

Assegnati n. 11 In carica n. 11 Assenti n. 2 Presenti n. 9

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott.Scuderini Venanzio

Assume la presidenza la Dott.ssa Bernardini Silvia Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

(Il presente atto riporta una sintesi degli interventi dei consiglieri comunali, integralmente disponibili in apposita registrazione audio e video della seduta, depositata agli atti dell'Ente e che sarà pubblicata nel sito internet istituzionale).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), essendo inoltre previsto come l'attuazione della stessa avverrà nei modi che seguono:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
- i Comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale, con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000, da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, tenendo conto che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- con il medesimo regolamento può essere inoltre stabilita una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali in capo al soggetto passivo d'imposta;
- l'art. 1, commi 142 e 143 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), modificando l'art. 1 del d.lgs. 360/98, consente ai Comuni, con apposito regolamento, di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura massima di 0,8 punti percentuali, rispetto all'imposta totale dovuta;
- l'addizionale suddetta è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo, così come determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta; essa è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento viene effettuato ad acconto ed a saldo, che avviene unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Affermato che con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23324 del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure utili ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui al paragrafo che precede;

Visto che con l'art. 77 bis, comma 30, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stata al contrario disposta la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'Irpef;

Preso atto che con l'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante *"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"*, in vigore a partire dal 7 aprile 2011, si è optato per demandare ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno 2011, la definizione delle modalità utili per la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto regolamento, la possibilità per i Comuni di istituire l'addizionale, previa adozione di un apposito regolamento, con un'aliquota non superiore allo 0,2% annuo, elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4%, con riferimento ai primi due anni di vigenza della presente normativa;

Assunto il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14/09/2011 n. 148, che all'art. 1, comma 11 ha inteso abrogare l'art. 5 del d.lgs.14/03/2011 n. 23 sopra richiamato, il quale di fatto ha sancito la facoltà in capo ai Comuni di poter tornare a gestire l'imposta, potendo prevedere aumenti fino al tetto massimo dell' 0,8%, senza alcun limite al singolo incremento annuale, stabilendo altresì che, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso, nonché la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Data lettura, in ultimo, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 all'art. 172 (TUEL), prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato necessario al bilancio di previsione;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 21 del 09/09/2014 con la quale si è allora stabilito di istituire, con decorrenza a partire dall'01/01/2014, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed è stato in un approvato il relativo regolamento interno che determinava l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% per l'anno 2014, con esenzione per i redditi inferiori ad euro 10.000,00;

Ritenuto opportuno, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei relativi saldi, utili al rispetto dei sottesi e imposti obiettivi e vincoli di finanza pubblica, nonché per garantire i relativi servizi ai cittadini, confermare anche per l'anno 2021 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuali, mantenendo comunque l'esenzione per i redditi inferiori ad euro 10.000,00;

Atteso che il gettito da prevedere nel bilancio di previsione per l'anno 2021, a seguito dell'applicazione dell'addizionale IRPEF nei termini e nei modi suddetti, si può sin da ora presuntivamente quantificare in euro 33.000,00, con aliquota allo 0,8%;

Ritenuto per i motivi riportati nel testo, che sono da intendersi pienamente condivisi, di emanare la presente deliberazione, in quanto prodromica all'approvazione del bilancio di previsione 2021 che, a seguito di varie proroghe normative, dovrà essere deliberato entro il 31 maggio 2021;

Acquisiti sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del Servizio II Contabilità e Finanza rag. Gianluca Boccaccini, che si allegano al presente atto per formarne sua parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;

Visto l'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 06/08/2008;

Visto l'art.1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010;

Visto il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto la legge n. 296 del 27/12/2006;

Visto il decreto legge n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla legge n. 111 del 15/07/2011;

Visto il decreto legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla legge n. 148 del 14/09/2011;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 23324 del 31/05/2002;

Uditi gli interventi come di seguito sinteticamente riportati:

Il Sindaco illustra la proposta.

Udito l'intervento del Consigliere Rossi.

Uditi altresì gli interventi per dichiarazioni di voto dei Consiglieri Del Brutto, Pierdomenico e Rossi;

Dopodiché;

Con votazione, espressa per appello nominale, nell'esito riportato nella seguente tabella:

Consiglieri presenti	n.	9	
Consiglieri votanti	n.	7	
Consiglieri astenuti	n.	2	Pierdomenico, Orazi
Voti favorevoli	n.	6	
Voti contrari	n.	1	Rossi

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare anche per l'anno 2021 l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%, con conferma dell'esenzione per i redditi inferiori ad euro 10.000,00;
3. di dare atto che con precedente delibera del Consiglio comunale n. 21 del 09/09/2014 è stato approvato il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, che in questa sede si intende confermato e richiamato nella sua interezza;
4. di dare atto che l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF nei termini descritti comporta a bilancio un gettito presunto di € 33.000,00 e, comunque, quello che sarà comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da prevedere nel bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione presso l'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 360/98, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della legge n. 383/2001, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive modificazioni e integrazioni;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, espressa per appello nominale, come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	n.	9	
Consiglieri votanti	n.	7	
Consiglieri astenuti	n.	2	Pierdomenico, Orazi
Voti favorevoli	n.	6	
Voti contrari	n.	1	Rossi

DELIBERA

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del d-lgs. 18/08/2000 n. 267.

SERVIZIO "CONTABILITÀ E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Boccaccini Gianluca

SERVIZIO "CONTABILITÀ E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della proposta del presente atto.

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Boccaccini Gianluca

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO
F.to Scuderini Venanzio

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 22-06-2021 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 22-06-21

L'INCARICATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO